

# COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CON SEDE A CLES



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta pubblica

N° 8

Del 26/04/2023

**OGGETTO:** Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025. Determinazione dei corrispettivi per l'utenza per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre, addì ventisei del mese di aprile alle ore 17:30 presso la sala Borghesi Bertolla a Cles in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Val di Non

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME NOME	P	A
Noletti Michela	X	
Mucchi Ruggero	X	
Marches Giuliano	X	
Graziadei Daniele		X
Dalla Torre Ivan		X
Biada Daniele		X
Zini Luca		X
Mengoni Fabio	X	
Zanon Fulvio	X	
Polastri Carlo		X
Vielmetti Paolo	X	
Zanotelli Willi	X	
Preti Donato	X	
Cova Giuliana	X	
Fattor Luca		X
Battisti Marco		X
Seppi Donato		X
Slaifer Ziller Martin	X	
Abram Emanuela	X	
Biasi Andrea	X	
Giovannini Diego	X	
Battan Ivan	X	
Valentini Samuel	X	

PRESENTI N° 15

ASSENTI N° 8

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Guazzeroni Marco  
Scrutatori Sig. Slaifer Ziller Martin e Sig. Zanon Fulvio

Il Presidente Sig.ra Noletti Michela , constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il presente atto viene sottoposto dal Presidente all'esame ed approvazione del Consiglio dei Sindaci in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 16, comma 1, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. (*"Il Consiglio .... adotta ogni altro atto sottopostogli dal Presidente"*) e dell'art. 7, comma 2, lettera k), dello statuto della Comunità della Val di Non (*"Spetta al Consiglio .... approvare o adottare ogni altro atto a esso sottoposto dal Presidente"*).

## IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.).

Visto l'art. 1, comma 668, della L. 27.12.2013 n. 147 che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio medesimo.

Dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Richiamato l'art. 1, comma 780, della L. 27.12.2019 n. 160 con il quale viene abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.MU.P. e della TA.S.I., ferme restando le disposizioni che disciplinano la TA.RI.

Richiamato inoltre il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 20.04.2017 recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati."*

Rilevato che il suddetto Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667, della L. 27.12.2013 n. 147 con la quale è stata istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668).

Visto l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017 n. 205, il quale ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in sigla ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*.

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 di data 31.10.2019 e ss. mm. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi;

- n. 444 di data 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 di data 03.03.2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 di data 27.03.2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF di data 03.08.2021 avente ad oggetto “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- n. 2/2022 avente ad oggetto “*Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente*” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif di data 18.01.2022 avente ad oggetto “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 01.01.2023.

Vista, altresì, la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 di data 04.11.2021 avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*

.

Richiamata la deliberazione del Commissario della Comunità della Val di Non n. 15 di data 04.03.2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano economico finanziario 2022-2025, il quale per il 2023 espone un costo complessivo di euro 5.021.270,00.=.

Evidenziato che in data 23.05.2022 il menzionato Piano economico finanziario è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Accertato che:

- l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la L. 25.02.2022 n. 15 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013 n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TA.R.I. e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n.7 di data odierna, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27.12.2013 n. 147, dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20.04.2017, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate da ARERA rispettivamente con deliberazioni n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019.

Visti gli artt. 9 e 9 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36 e ss.mm. e i. in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia di Trento.

Considerato che il Quarto aggiornamento al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 di data 09.12.2014, fissa gli obiettivi minimi di resa della raccolta differenziata per frazione merceologica.

Considerato che la tariffa puntuale ha natura binaria ed è quindi composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e da una parte variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti.

Dato atto che, ai sensi del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, la parte fissa è commisurata, per le utenze domestiche, al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, il criterio adottato per la determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di cui al medesimo D.P.R. di produzione teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte

Dato atto che, sempre ai sensi del citato Regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva nel quale è contenuta la disciplina della tariffa stessa, la tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20.04.2017, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate da ARERA rispettivamente con deliberazioni n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.

Richiamata la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 03.08.2021 con la quale ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025 e che tale deliberazione costituisce il nuovo riferimento per l'approvazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e per la determinazione dei corrispettivi per l'utenza per l'anno 2023.

Preso atto che, alla luce dell'applicazione del nuovo metodo tariffario deliberato da ARERA, l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano economico finanziario è così quantificato:

1. un importo totale di costi, corrispondente alle entrate tariffarie previste per l'anno 2023, calcolato secondo il metodo tariffario ARERA, pari ad euro 5.021.269,00.=;
2. un conseguente ammontare di costi variabili pari ad euro 2.878.313,00.= e di costi fissi pari ad euro 2.142.957,00.=, di cui euro 876.901,00.= riferiti a costi di spazzamento e lavaggio strade sostenuti dai Comuni.

Appurato che il totale complessivo dei costi di cui al punto 2. del precedente capoverso considera, tra le altre cose, un fattore "b sharing" pari a 0,40 e "b(1+w)" pari a 0,44 per l'anno 2023.

Richiamato l'art. 4 della citata deliberazione ARERA ai sensi del quale, in ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal Piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'art. 6 del MTR-2.

Dato atto, pertanto, che la parte fissa delle tariffe è stata determinata applicando i coefficienti Kb (utenze domestiche) e Kc (utenze non domestiche) del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, come indicato nel Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva.

Ritenuto di mantenere, per l'anno 2023, l'incidenza dei costi fissi al 75% per le utenze domestiche e al 25% per le utenze non domestiche.

Considerato che nei Comuni della Val di Non si applica già dal 01.01.2005 la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dal 01.01.2007 è stato introdotto un sistema di raccolta personalizzato della frazione secca residua e della frazione organica dei rifiuti, realizzando pertanto un sistema di misurazione puntuale, così come definito dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20.04.2017.

Ricordato che i principi di riferimento del modello tariffario sono i seguenti:

- il principio di derivazione comunitaria “*chi inquina paga*”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale.

Rilevato pertanto che viene applicata la tariffa corrispettiva in luogo della tassa rifiuti, come previsto dall'art.1, comma 668, della L. 27.12.2013 n.147.

Atteso che la tariffa corrispettiva si articola in una quota fissa e in una quota variabile;

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici e alla tipologia di attività degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al medesimo D.P.R.;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e non differenziati prodotti. La quota variabile comprende in ogni caso una quota base di conferimenti minimi garantiti di rifiuto indifferenziato

Verificato, conseguentemente, che, dando applicazione al nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di data 03.08.2021 nonché al metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, i corrispettivi per l'utenza, come quantificati (Allegato A), consentono, per l'anno 2023 e ugualmente per ogni anno dell'arco temporale di riferimento del Piano economico finanziario, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano economico finanziario in euro 5.021.269,00.=.

Richiamato l'atto del Presidente n. 24 del 227.03.2023 con il quale – a seguito di un'analisi delle previsioni di costi propri e dei gestori dei vari servizi inerenti il ciclo dei rifiuti e del relativo raffronto con le risultanze del Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione commissariale n. 15 di data 04.03.2022 – è stato attestato che l'esercizio 2023 risulta essere sostanzialmente in equilibrio economico finanziario.

Richiamato l'art. 1, comma 688, della L. 27.12.2013 n. 147 ai sensi del quale il

Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tariffa rifiuti, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

Richiamato inoltre l'art. 34, comma 3, del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva secondo cui l'ammontare annuo della tariffa viene riscosso in via ordinaria con emissione di fatture a cadenza semestrale.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio tariffa igiene ambientale e sotto il profilo della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario.

Visto il D.P.R. 27.04.1999 n. 158.

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 7 di data odierna, immediatamente esecutiva.

Visto il Regolamento per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 22 di data 31.07.2017.

Visto il vigente Statuto della Comunità.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. avente ad oggetto "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*".

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 15

contrari n. —

astenuti n. —

espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e l'Allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il Piano economico finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione commissariale n. 15 di data 04.03.2022, è pari ad euro 5.021.270,00.=;
3. di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal nuovo metodo tariffario di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di data 03.08.2022 nonché dal metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, dando atto che i corrispettivi per l'utenza, come determinati, consentono, per l'anno 2023, la copertura integrale dei costi quantificati nel Piano economico finanziario in euro 5.021.270,00.=;

4. di approvare le tariffe TIA per l'anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");
5. di dare altresì atto che le tariffe determinate con la presente deliberazione, di natura corrispettiva, sono da assoggettare ad I.V.A;
6. di fissare al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per l'utenza di cui alla presente deliberazione;
7. di pianificare il pagamento della tariffa rifiuti 2023 in due rate semestrali, con emissione nei mesi di settembre 2023 e marzo 2024;
8. di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall'art. 33, comma 1, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
9. di trasmettere ad ARERA, ai sensi dell'art. 7.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di data 03.08.2021, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2023;
10. di demandare al Responsabile del Servizio tariffa igiene ambientale di procedere agli adempimenti e alle comunicazioni di cui al punto 9) della presente deliberazione;
11. di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
12. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a) opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

---

**Presidente**  
**Michela Noletti**

Documento firmato digitalmente (ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

**Segretario**  
**Guazzeroni Marco**

Documento firmato digitalmente (ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



## COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Servizio TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

### Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

**OGGETTO:** Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025. Determinazione dei corrispettivi per l'utenza per l'anno 2023.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.**

Cles, 13/04/2023

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Moreno Rossi**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)





## COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

### Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

#### SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

**OGGETTO:** Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025.  
Determinazione dei corrispettivi per l'utenza per l'anno 2023.

#### Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 13/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Rag. FABRIZIO INAMA**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 27/04/2023

IL SEGRETARIO  
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)